Allegato "A" al Repertorio n.2018
e alla Raccolta n. 1707

STATUTO

TITOLO I

Costituzione, Sede, Durata, Oggetto

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società per azioni, la quale assume la denominazione di **"Azienda Servizi Territoriali Genova Società per Azioni"**, siglabile **"A.S.TER. S.p.A."**, che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, *avente lo scopo di svolgere le attività descritte nel successivo art. 4 nel rispetto* delle modalità e con i limiti nello stesso indicati.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Genova; nei modi di legge potranno essere istituite, modificate, soppresse sedi secondarie filiali e succursali, entro il territorio del Comune di Genova.

Art. 3 - Durata

La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2050.

Art.4 - Oggetto

L'oggetto sociale, sulla scorta di quanto previsto dalle lettere a), b), d) ed e) di cui all'art.4 del D.Lgs n.175 del 19 agosto 2016, è costituito dallo svolgimento delle attività di seguito elencate ed affidate dal Comune di Genova ad Aster Spa, quale sua società *"in house"*, in forza di norme di legge o regolamentari o amministrative anche attributive di un diritto esclusivo:,

a. realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), di opere civili e tecnologiche;

b. manutenzione di rivi, scogliere e ripascimento di arenili;

c. realizzazione, manutenzione e gestione di opere cimiteriali, loculi e colombari, nonché interventi di impiantistica ed illuminazione relativamente ai cimiteri;

d. attività di custodia;

e. realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione anche pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, di impianti elettrici e tecnologici ed in particolare:

i. gestione impianti di illuminazione pubblica;

ii. realizzazione e gestione di impianti elettrici e tecnologici, incluse le reti di servizi telematici ed informatici anche di edifici;

f. realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, zone forestali e montane, incluse le scarpate stradali, il verde cimiteriale, scolastico e spazi pubblici;

g. gestione di pronto intervento per tutte le attività aziendali ed in particolare relativamente al settore stradale;

h. elaborazione progetti e direzione lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate dal Comune, assunzione di concessioni da parte del Comune di Genova per realizzare e gestire opere pubbliche;

i. diretta produzione di materiali da impiegare per l'esercizio di quanto sopra indicato, in particolare per la realizzazione di strade ed aree verdi.

La Società dovrà ottenere oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato dallo

svolgimento di compiti affidati dall'Ente pubblico socio e la produzione dell'ulteriore fatturato, rispetto al suddetto limite, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
La Società orienterà la propria attività al rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti, al risparmio idrico ed energetico ed all'impiego di fonti di energia rinnovabile.
Nel quadro delle attività sopra indicate, la Società può provvedere all'esercizio di attività strumentali, ivi compresa l'attività diretta all'acquisizione dei finanziamenti necessari, complementari ed affini, escluse operazioni di finanza derivata.
La Società può inoltre esercitare per il Comune di Genova le seguenti attività:
a. gestione delle procedure di autorizzazione a favore di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di impianti tecnologici con impatto sulla rete stradale, sulle aree verdi e sugli esistenti impianti con relativa riscossione degli importi dovuti;
b. organizzazione e gestione del catasto stradale e impiantistico con aggiornamento e riclassificazione della rete stradale;
c. servizi integrati per la gestione e manutenzione di immobili;
d. gestione di spazi pubblici in occasione di eventi e manifestazioni;
e. messa a disposizione di capacità e conoscenze tecnologiche;
f. organizzazione e gestione di corsi di formazione del personale per l'applicazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche, gestionali ed organizzative nei settori di interesse istituzionale, compresa la promozione, la diffusione, ed il trasferimento di tecnologie.
La Società potrà stipulare accordi di collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca ed, in genere, compiere ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.
Nel rispetto del principio di cui al primo comma del presente articolo, la Società, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:
1. potrà assumere - a condizione che ciò non comporti l'assunzione di servizi ulteriori o in ambiti territoriali diversi da quelli del Comune di Genova - interessenze e partecipazioni, anche azionarie, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, anche mediante conferimento di beni in natura, in società e consorzi aventi oggetto eguale, simile, analogo, complementare ed accessorio, ausiliare o affine al proprio; compiere operazioni finanziarie nonché prestare fidejussioni ed ogni altra forma di garanzia reale e/o personale per obbligazioni proprie, con espressa esclusione di ogni fine di collocamento di valori mobiliari ai sensi della legge 517/1991 n.197;
2. potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, escluse le operazioni di finanza derivata, - che siano strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale nell'osservanza del D.lgs. 1/9/1999 n.385 - commerciali ed industriali, anche relative all'utilizzazione di brevetti d'invenzione e di perfezionamento ed a licenze e marchi di fabbrica immobiliari e mobiliari - ad eccezione delle intermediazioni di valori mobiliari e delle attività regolate dalla legge 2/1/1991 n.l - nonché ogni e qualsiasi operazione ritenuta comunque utile per l'attività sociale.

TITOLO II
Capitale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 13.048.000,00 (tredicimilioni quarantottomila virgola zero zero),diviso in numero 1.304.800 (unmilionetrecentoquattromilaottocento) di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna, aventi tutte parità di diritti.

Art. 6 - Partecipazione totalitaria pubblica.

La Società è a totale capitale pubblico.

La azioni sono detenute dal Comune di Genova; tale composizione azionaria della Società non può essere modificata.

Art. 7 - Svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività sociali sono regolate dal contratto di servizio approvato dal Comune di Genova.

Sulla programmazione di tali attività i Municipi svolgeranno il ruolo previsto dallo Statuto del Comune e dal relativo Regolamento.

Art. 8 - Aumenti di capitale

Gli aumenti del capitale possono essere sottoscritti dal solo Comune di Genova.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, aziende e crediti.

Art. 9 - Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea.

La qualità di azionista implica di diritto l'accettazione del presente statuto e di tutte le deliberazioni dell'Assemblea sociale.

Il domicilio del socio, per quanto concerne il rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 10 - Versamenti sulle azioni

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

In caso di pagamento ritardato dei versamenti di cui sopra decorre l'interesse nella misura legale "pro tempore" applicabile, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Art. 11 - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, a norma e con le modalità di legge.

La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria e deve essere preceduta da espressa autorizzazione del Comune di Genova.

Art. 12 - Strumenti finanziari

La Società può emettere strumenti finanziari non in contrasto con quanto normativamente previsto per le Pubbliche Amministrazioni, escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti.

Alla Società è precluso l'impiego di qualsiasi strumento di finanza derivata.

La delibera di emissione di strumenti finanziari è di competenza dell'Assemblea straordinaria e deve essere preceduta da espressa autorizzazione del Comune di Genova.

TITOLO III

Organi societari

Art. 13 - Organi societari

Sono organi societari: l'Assemblea, l'Amministratore Unico o, in alternativa, secondo la normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione per spe-

cifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, il Collegio Sindacale, la cui disciplina è rimessa alle previsioni del codice civile, per tutto quanto non previsto dal presente titolo.
E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
La società limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'unico azionista, il Comune di Genova.
All'Assemblea interviene l'Azionista unico cui spetta il diritto di voto.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 15 - Convocazione dell' Assemblea

L'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria e/o straordinaria.
L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altro amministratore all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove sul territorio nazionale.
L'Assemblea ordinaria è tenuta almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano le altre condizioni previste dalla legge, entro centoottanta giorni.
L'Assemblea straordinaria è convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in alternativa l'Amministratore Unico, convoca l'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, su propria iniziativa ed entro un mese da quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, dal socio Comune di Genova o dal Collegio Sindacale o, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri, da due Amministratori.
La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione; l'avviso deve essere comunicato all'azionista almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento (lettera raccomandata A/R, telefax, messaggio di posta elettronica).
L'avviso deve indicare anche la data e l'ora della seconda convocazione.
Anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori e la maggioranza dei Sindaci Effettivi.
Delle risultanze delle deliberazioni assunte dall'Assemblea viene inviata relazione al Consiglio Comunale.

Art. 16 - Presidente, Vice Presidente, Segretario

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico.
Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio medesimo oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, qualora esistente, senza la corresponsione di compensi aggiuntivi.
Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dal-

l'Assemblea. Nei casi di legge, o quando il Presidente dell' Assemblea lo ritiene opportuno, le funzioni di Segretario sono esercitate da un notaio.

Art. 17 - Modalità di svolgimento delle sedute dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per teleconferenza e/o videoconferenza, purché:

* il Presidente e/o il Segretario siano presenti nel luogo di convocazione;
* sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
* sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla votazione;
* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Con l'avviso di convocazione saranno precisati i termini e le modalità per il preventivo deposito delle azioni ed il rilascio della documentazione comprovante il diritto di partecipare all'Assemblea e saranno fornite le ulteriori istruzioni per l'eventuale svolgimento della Assemblea stessa per teleconferenza o videoconferenza.

Art. 18 - Verbali

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

Saranno verbalizzate le dichiarazioni del socio pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, da un Consiglio di Amministrazione per specifiche ragioni di adeguatezza normativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, i quali dovranno essere dotati di competenze adeguate.

La nomina degli Amministratori avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo DPR 30/11/2012 n. 251.

I componenti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Non possono ricoprire la carica di Amministratori della Società il Direttore Generale, i Dirigenti o i dipendenti della stessa.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art.2383 del Codice Civile.

Il Consiglio è investito dei poteri di amministrazione previsti dalla legge; tuttavia le deliberazioni di cui al successivo art.25 devono essere preventi-

vamente autorizzate dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 5), secondo la procedura ivi descritta.
Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato e gli attribuisce i poteri gestionali con le modalità di cui al successivo art. 25.
L'attribuzione di deleghe di gestione deve essere fatta ad un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
Non possono essere attribuiti all'Amministratore Delegato i poteri riservati dalla legge al Consiglio.

Art. 20 - Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio, qualora composto da tre membri, ai sensi del precedente art. 19, può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento ed eserciti le funzioni e gli altri poteri che siano ad esso attribuiti dal Consiglio, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Il Consiglio può nominare un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso e che, ove non intervenga, verrà sostituito di volta in volta da un Amministratore o da un dipendente della Società designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 21 - Adunanze del Consiglio

Il Consiglio è adunato dal Presidente, ove non sia nominato l'Amministratore Unico, tanto nella sede sociale che altrove, purché nel territorio nazionale, ogni qualvolta venga ritenuto opportuno e quando ne sia fatta domanda da uno o più degli amministratori o dal Collegio Sindacale e comunque con cadenza almeno trimestrale.
L'avviso di convocazione - contenente il luogo, il giorno, e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno - deve essere inviato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o in alternativa dall'Amministratore Unico, tramite lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o telefax almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, anche il giorno antecedente, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata.
Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'articolo 2405 del Codice Civile.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica.
È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, o in alternativa l'Amministratore Unico, e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Le deliberazioni assunte, debitamente verbalizzate, sono trascritte nel libro delle adunanze del Consiglio e firmate dal Presidente dell'adunanza e dal segretario.
Le copie e gli estratti delle deliberazioni saranno certificati conformi dal Presidente.

Art. 22 - Rappresentanza

La legale rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi, con facoltà di nominare procuratori speciali e ad negotia per determinati atti o categorie di atti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in alternativa all'Amministratore Unico, al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Art. 23 - Compenso Amministratori

Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio ed un compenso determinato di volta in volta con delibera assunta dall'Assemblea nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dalla legge e recepiti dall'Amministrazione comunale.

L'Assemblea può fissare un compenso annuo globale per il Consiglio, la cui entità resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione di quest'ultima. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la ripartizione del compenso globale, tenendo in debita considerazione la rilevanza delle deleghe gestionali conferite.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art. 24 - Componenti e funzioni del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono altresì nominarsi due Sindaci Supplenti.

I Sindaci sono nominati dal Sindaco del Comune ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile.

La nomina dei Sindaci avverrà nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo DPR 30/11/2012 n. 251.

Il compenso da corrispondere loro è determinato dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

L'Assemblea attribuisce la revisione legale dei conti ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e seguenti.

Il Collegio Sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la Società incaricata della revisione legale dei conti.

Le adunanze del collegio sindacale possono altresì tenersi con la modalità della audio-video conferenza e tale conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO IV

Attività di direzione e controllo

Art.25 -Atti soggetti ad autorizzazione dell'Assemblea

Sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:

* approvazione delle linee strategiche dei piani di investimento, dei piani di assunzione del personale ed indirizzi in materia di assunzione di personale ed in materia di appalti e concessioni;
* nomina dell'amministratore delegato ed attribuzione dei poteri gestionali;
* contrazione di mutui ed operazioni di finanziamento a medio-lungo termine;

* acquisizione e cessione di immobili per importi superiori a Euro 200.000 (duecentomila) che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione;
* acquisizione di beni e servizi per importi superiori a Euro 200.000 (duecentomila), non compresi nei piani di intervento di cui al presente articolo; tale limite può essere derogato qualora, per cause straordinarie e imprevedibili, si renda necessaria la sostituzione di macchinari/attrezzature o parti di essi necessari alla realizzazione di interventi urgenti. In tali ipotesi il Consiglio ne dispone l'acquisizione con l'obbligo di riferire nella prima assemblea dei soci.

Quando il Consiglio di Amministrazione intenda adottare deliberazioni di cui al comma precedente, il Presidente, o in alternativa l'Amministratore Unico, se nominato, o l'Amministratore delegato, formula una proposta di deliberazione da comunicare al Comune di Genova almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

La proposta dovrà essere corredata dal parere del Collegio Sindacale, ove necessario, e da relazione illustrativa, onde consentire lo svolgimento dell'istruttoria tecnica da parte degli Uffici comunali competenti.

Art. 26 - Presentazione consuntivo

Il bilancio consuntivo e di esercizio della Società, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo, nonché degli altri documenti illustrativi, deve essere trasmesso al Consiglio Comunale, approvato dall'Assemblea, entro il 30 aprile, o entro il diverso termine previsto dal comma 3 del precedente art. 15, dell'anno successivo all'esercizio in questione.

Art.27 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società indica la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese.

Art. 28 - Disposizioni per l'esercizio del controllo analogo.

Il Comune di Genova, titolare dell'intero capitale sociale, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura designata nel regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Genova, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio.

Allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico - finanziario da parte del Comune, la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso.

Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard quali - quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti.

Il contratto di servizio prevede sanzioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali previsti nel contratto medesimo, sino alla possibilità di

interruzione dell'affidamento dei servizi nei casi di maggiore gravità.

Art. 29 - Adempimenti strumentali all'esercizio del controllo analogo

Fatte salve le attività di rendicontazione già previste nel contratto di servizio, nonché le direttive impartite dal Comune di Genova tramite il "Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate" e le relative linee guida, il Consiglio di Amministrazione riferisce alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale mediante relazione scritta almeno due volte l'anno.

TITOLO V

Bilancio - Utili

Art. 30 - Esercizio, utili

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del relativo bilancio, con criteri di oculata prudenza e con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione, durante il corso dell'esercizio, potrà distribuire acconti sui dividendi.

Art. 31 - Ripartizione degli utili

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno ripartiti come segue:

* 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
* la rimanenza all'azionista unico, salvo diversa deliberazione da parte dell'Assemblea nel rispetto dell'articolo 2433 Codice Civile.

TITOLO VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 32 - Liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori e la determinazione del loro compenso saranno determinate dall'Assemblea straordinaria.

Art. 33 - Rinvio

Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

F.to Agostino BARISIONE
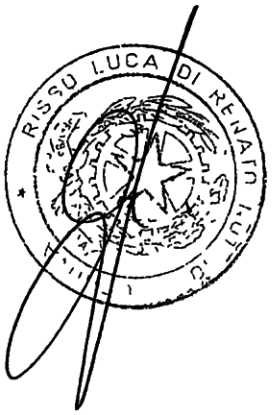
F.to Luca RISSO - NOTAIO -